

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO PORZIO

Seduta del 05/07/2024

### FATTO

La ricorrente, con riferimento a un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato il 22/05/2019 - rimborsato anticipatamente nel 2023 in corrispondenza della rata n. 48 di complessive 120 - insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro per vedere accolta la richiesta di rimborso degli oneri versati e non goduti (€1.992,48), oltre interessi legali dal reclamo e rimborso delle spese di assistenza legale (€200,00).

Nel merito, l'intermediario resistente osserva quanto segue:

- nel contratto sono previsti soltanto costi upfront non rimborsabili;
- poiché il contratto è stato stipulato in conformità alla legge e alle disposizioni regolamentari all'epoca vigenti, le clausole che escludono la rimborsabilità dei costi legali alla fase genetica del contratto sono pienamente valide ed efficaci;
- nulla è dovuto a titolo di rimborso delle spese di istruttoria, trattandosi di costi che si riferiscono all'attività propedeutica alla stipula, nonché a quelle successive fino all'erogazione delle somme mutate e, come tali, in alcun modo legate alla durata del contratto;
- non possono essere rimborsate le provvigioni dell'intermediario del credito, che

remunerano l'attività di un soggetto terzo cui il consumatore si è liberamente rivolto;

- la sentenza Lexitor non ha affrontato il tema dei costi dovuti a terzi, ovvero spettanti all'intermediario del credito, in quanto nella controversia devoluta alla Corte tali costi non erano previsti.

## DIRITTO

La domanda attiene al riconoscimento del diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali calcolati secondo il criterio *pro-rata temporis*.

Poiché il contratto è stato stipulato nel 2019, ad esso si continuava ad applicare l'articolo 125-sexies del TUB e le norme secondarie ad esso collegate vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. L'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni *bis*), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125-sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della Legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "*in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*".

Come è ormai ampiamente noto, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della sopra richiamata disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato (Par. 9.5) che la sentenza c.d. Lexitor ha ispirato un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, TUB in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u.b., a tale differenza non potesse ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, Collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB potesse tradursi in una interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u.b., senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi *up-front*, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato".

La Corte ha quindi affermato (Par 12.4) che "*Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia*", statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi territoriali hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto





Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

natura seriale del ricorso.

Pertanto, il Collegio ritiene che il ricorrente abbia diritto al rimborso degli importi di cui alla tabella sopra riportata, per un totale di €1.269,21.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.269,21, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI